

CAMERA DEI DEPUTATI N. 776

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FODERARO, QUINTIERI e CAIAZZA

Presentata il 23 novembre 1963

Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 11 giugno 1959, n. 353, sul trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, non si è compiutamente pervenuti all'equiparazione dell'intera categoria con il personale civile esecutivo

dell'amministrazione centrale dello Stato.

L'eccezione fatta di escludere gli aiutanti di battaglia dalla assimilazione giuridica ed economica con la corrispondente qualifica di archivista superiore è profferita dalla seguente tabella:

Allineamento economico dei sottufficiali con il personale civile e della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale dello Stato di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, modificato dalla legge 11 giugno 1959, n. 535.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 19			LEGGE 11 GIUGNO 1959, N. 353	
Personale esecutivo	Sottufficiali	Coefficiente	Sottufficiali	Coefficiente
Archivista superiore (1)		325	Aiutante di battaglia (2).	—
Archivista capo	Aiutante di battaglia.	271	Maresciallo maggiore.	271
Primo archivista	Maresciallo maggiore.	229	Maresciallo capo.	229
Archivista	Maresciallo capo.	202	Maresciallo ordinario.	202
Applicato	Maresciallo ordinario.	180	Brigadiere.	180
Applicato aggiunto	Brigadiere.	157	Sergente maggiore.	157
	Sergente maggiore.		Vice brigadiere.	157
	Vice brigadiere.	144	Sergente.	144
	Sergente.	128		

(1) Gli archivisti superiori in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fruiscono del coefficiente 325 il quale, con la legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è stato attribuito ai pari qualifica della Corte dei conti. Inoltre, il personale delle amministrazioni autonome dello Stato, che riveste la massima qualifica esecutiva, gode di coefficiente di stipendio anche maggiori. Con legge 27 febbraio 1958, n. 119, è stato concesso il coefficiente 357 (stipendio lire 1.071.000) al personale esecutivo dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni (operatori di esercizio, di stazioni radio, di posta pneumatica e servizi telefonici).

(2) All'aiutante di battaglia non è stato attribuito il coefficiente 325.

L'accennata legge n. 353, invece di assegnare il proporzionato coefficiente 325, ha instaurato per gli aiutanti di battaglia una indennità annua lorda di lire 40.000 elevata a lire 70.000 dalla legge 16 maggio 1961, n. 417. Però, tale indennità non è mai stata corrisposta agli aiutanti di battaglia in quiescenza e cesserà di essere percepita da quelli in servizio permanente perché non è pensionabile.

Nell'intento di dimostrare che a parità di anni di servizio è stata, comunque, mantenuta una differenziazione economica tra i due eterogenei gradi, basata su 2 o 3 aumenti periodici biennali è stata applicata ai marescialli maggiori la detrazione di anni 18 dall'anzianità complessiva di servizio e per gli aiutanti di battaglia è stato ribadito che resta ferma la detrazione di anni 12 oppure 14 (a secondo dell'Arma di appartenenza), stabilita dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Ciò, purtroppo, ha privato la maggioranza dei marescialli maggiori di 2, 3 scatti all'atto del transito dal coefficiente 229 al 271, ma non ha per niente dato il risultato di una retribuzione maggiore per gli aiutanti di battaglia. Infatti, il massimo, illimitato, degli scatti è stato raggiunto da quei marescialli maggiori i quali, avendo avuto conferito il grado anteriormente al numero di anni di servizio da detrarre, hanno, invece, beneficiato di detti aumenti periodici calcolati sull'«anzianità maturata nel grado»: giusta applicazione del quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Di contro, tutti gli aiutanti di battaglia che hanno un'anzianità di grado relativa e tutti quelli soggetti alla detrazione degli anni dell'anzianità di servizio, i quali rappresentano la metà dell'intera categoria, fruiscono, oggi, di un trattamento economico di attività o di quiescenza inferiore fino a 6 (sei) scatti rispetto a quello goduto — sempre a parità di anni di servizio — dai marescialli maggiori dell'anzidetta posizione di stato. Particolarmente assurda appare la situazione determinatasi nei confronti di circa 50 ex marescialli maggiori promossi al grado di aiutante di battaglia negli anni 1940-45. Questi, che a seguito della promozione hanno avuto applicata la detrazione degli anni di servizio, percepiscono un trattamento economico molto inferiore a quello che avrebbero raggiunto con gli scatti calcolati sull'anzianità maturata nel grado di maresciallo maggiore, con i benefici economici di guerra acquisiti nello stesso grado, ed anch'essi annullati, e con lo stipendio

iniziale del coefficiente 271 che, in definitiva, avrebbero avuto concesso anche col grado di maresciallo maggiore. Tutto ciò significa: promozione di grado, per merito di guerra, e stipendio inferiore a quello del grado precedentemente rivestito.

Perciò, si deve tener conto che la differenziazione economica a favore degli aiutanti di battaglia, basata sull'indennità non pensionabile e su 2, 3 scatti che, in effetti, gli aiutanti di battaglia, i quali hanno maturato il massimo degli stessi, non percepiscono assolutamente in più dei marescialli maggiori dell'accennata posizione di stato, è del tutto artificiosa.

Non vi è pertanto alcun dubbio che l'eccezione fatta di non aver attribuito anche ad essi un superiore coefficiente, costituisce una violazione del principio della differenziazione economica fondamentale che le leggi, in generale, sanciscono, «senza demerito», a favore «del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica». Più grave ancora appare, inoltre, la violazione del principio — non meno giuridicamente affermato — che: «le pensioni ordinarie a favore del personale della categoria interessata e delle rispettive famiglie, liquidate su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la nuova legge, debbono essere riliquidate d'ufficio, considerato, in sostituzione dello stipendio calcolato nella precedente liquidazione, il nuovo stipendio risultante dal provvedimento stesso».

Poiché queste norme fondamentali non sono state applicate a tutti i gradi della categoria dei sottufficiali, la legge 11 giugno 1959, n. 353, si è resa lesiva dei legittimi diritti degli aiutanti di battaglia e delle rispettive famiglie.

A questo punto giova precisare che il «grado» di aiutante di battaglia venne istituito con decreto luogotenenziale 5 settembre 1916, n. 1191, specificatamente per attribuire «il comando organico di plotone o di reparto equivalente» a quei combattenti che, «per azioni compiute in guerra», davano «il più ampio affidamento sulla perfetta idoneità del militare ed assolvere le funzioni inerenti al nuovo grado».

La legge 9 maggio 1940, n. 368, sul vigente ordinamento dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, all'articolo 2, lettera B, ha definitivamente distinto il grado di aiutante di battaglia da quello di maresciallo maggiore, collocandolo all'apice della gerarchia dei sottufficiali.

Successivamente, le leggi 21 novembre 1949, n. 1735 e 24 dicembre 1942, n. 1755, nel regolare la posizione di stato e l'avanza-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento rispettivamente degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica, hanno stabilito il trattamento economico (« stipendio e supplemento di servizio attivo ») esclusivamente del grado di aiutante di battaglia.

La legge 29 gennaio 1942, n. 64, (articoli 3, 13), modificata dalla legge 25 aprile 1959, n. 189, (articolo 3, terzo e quarto comma), ha previsto il grado di aiutante di battaglia nell'ordinamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, equiparando, a tutti gli effetti, gli aiutanti di battaglia del predetto Corpo ai pari grado dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

A norma delle suddette leggi, gli aiutanti di battaglia hanno sempre continuato a fruire dello stipendio previsto per il loro grado dalle leggi successivamente emanate sul trattamento economico a favore del personale dello Stato fino al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19: la differenziazione di lire 126.000, rispetto allo stipendio annuo iniziale dei marescialli maggiori, acquisita dagli aiutanti di battaglia dal 1° luglio 1956 e dagli stessi perduta dal 1° gennaio 1960, perché la legge n. 353, non ha tenuto conto delle vigenti leggi sulla posizione di stato degli interessati, è profferta dalla seguente tabella:

Trattamento economico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori.

Leggi e decreti	Retribuzione	Decorrenza	Aiutanti di battaglia lire	Marescialli maggiori lire	Differenziazione lire
17 febbraio 1948, n. 354 . . .	Premio giornaliero di presenza.		37.800	34.200	3.600
5 maggio 1948, n. 814 . . .	Indennità militare.		98.400	96.600	1.800
11 novembre 1950, n. 807 . . .	Assegno suppletivo.		60.000	49.200	10.800
8 aprile 1952, n. 212	Stipendio.		230.000	207.000	23.000
	Retribuzione annua lorda iniziale.	1-VII-51	426.200	387.000	39.200
11 gennaio 1956, n. 19	Conglobamento dello stipendio.	1-VII-56	813.000	687.000	126.000
11 maggio 1959, n. 353	Nuovo stipendio.	1-I°-60	—	813.000	—

L'inconcepibile discriminazione economica e morale venutasi a determinare nei confronti degli aiutanti di battaglia induce a considerare, con obiettività, che la funzione del grado è perfettamente identica sia in guerra che in pace. Infatti, gli aiutanti di battaglia assolvono mansioni di: sostituti comandanti di reparto d'impiego equivalente a battaglione, sostituti ufficiali superiori capi reparto, capi segreteria di Enti autonomi di estrema importanza e di assoluta « segretezza », addetti agli uffici comando di Grande Unità terrestre o aerea, comandanti di tenenza dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, primi piloti e capi equipaggio di velivoli da trasporto, cacciatori

capi pattuglia di velivoli d'alta velocità e di navigazione stratosferica, capi sezione sottufficiali specialisti di Grande Unità aerea, istruttori direttori di lancio libero di paracadutismo ecc. fino ad essere, da lunghi anni, il secondo pilota dell'aereo a disposizione del signor Presidente della Repubblica ed aver — in tempo di pace — « conquistato alla Nazione ed all'Aeronautica italiana l'ambito primato di lancio libero di paracadutismo d'alta quota » (*Bollettino Ufficiale — Aviazione militare* — Anno 1957, dispensa n. 14, pagine 687, 688).

Tutto ciò premesso e poiché non sussistono plausibili giustificazioni che potrebbero ostacolare le più che legittime aspirazioni degli aiutanti di battaglia, si reputa più che giusti-

ficata l'assimilazione economica del grado di aiutante di battaglia con l'archivista superiore (coefficiente 325, stipendio lire 975.000), essendo questa la qualifica immediatamente superiore a quella di archivista capo (coefficiente 271, stipendio lire 813.000) a cui è stato assimilato il grado di maresciallo maggiore; applicando, però, la stessa detrazione di anni 18 dall'anzianità complessiva di servizio e la soppressione dell'indennità non pensionabile.

La data di decorrenza dell'unità legge viene fissata dal 1° gennaio 1960, da cui hanno avuto effetto i miglioramenti economici agli altri gradi di sottufficiale, in modo da evitare una inammissibile interruzione sulla continuità della differenziazione fondamentale di attività e di quiescenza degli aiutanti di battaglia.

Al modesto onere annuo di lire 31.500.000 derivante dall'applicazione della presente leg-

ge, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle difese e con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Tenuto infine conto che una più o meno prossima riforma della pubblica Amministrazione non potrebbe risolvere il problema della retroattività fino alla data dell'attuazione della legge sulla medesima riforma e che la benemerita categoria degli aiutanti di battaglia — sebbene duramente provata nei suoi legittimi diritti — ha dato encomiabile prova di rispetto e di fiducia verso il Governo ed il Parlamento, si fa vivo appello affinché l'unità legge venga approvata — non certamente senza un'alto senso di coerenza e giustizia — integralmente nei termini descritti e con la necessaria procedura d'urgenza che il caso richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuito il coefficiente di stipendio 325 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini degli aumenti periodici costanti dello stipendio degli aiutanti di battaglia, di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è stabilito in anni 18.

ART. 2.

La pensione ordinaria a favore degli aiutanti di battaglia di cui al precedente articolo 1 e delle rispettive famiglie, liquidata o da liquidarsi in base allo stipendio vigente fino alla data da cui ha effetto la presente legge, deve essere riliquidata d'ufficio considerando, in sostituzione dello stipendio calcolato nella precedente liquidazione, quello risultante dallo stesso articolo 1.

ART. 3.

L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli aiutanti di battaglia ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento a domanda, è liquidato o riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio, ridotto del 10 per cento.

ART. 4.

L'indennità annua di lire 70.000 attribuita agli aiutanti di battaglia dalla legge 16 maggio 1961, n. 417, è soppressa dalla data da cui ha effetto la presente legge.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

ART. 6.

All'onere annuo di lire 31.500.000 si provvederà, nell'esercizio finanziario 1963-64, con gli stanziamenti dei capitoli: n. 34 (lire 19.150.000 annue), n. 73 (lire 6.250.000 annue), n. 205 (lire 2.500.000 annue) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e con gli stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 3.600.000 annue) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.